n.r.g. 2/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile – Ufficio Fallimenti /Proc. Conc. CCII, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

dott. Salvatore Di Lonardo Presidente

dott. Maria Troisi Giudice rel.

Dott Luigi Bobbio Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, iscritto al n. 2/2023 R.G. P.U., promosso su ricorso della società FODESA società a responsabilità limitata, con sede legale in Baronissi (SA) via Salvatore Allende n. 88B (cf 03409390659), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Simone Labonia e dall'avv. Bruno Meoli, nei confronti della massa dei creditori, in persona del Commissario Giudiziale, dott. Antonino Gerardo Morvillo;

letti gli atti;

rilevato che in data 07.12.2023 è stata aperta la procedura di concordato preventivo in continuità della società ricorrente;

rilevato che la proposta è stata posta al voto dei creditori;

vista la relazione del Commissario Giudiziale ex art. 110 CCII in merito alle risultanze della votazione dei creditori;

rilevato che la prima votazione sulla proposta ha avuto esito negativo, ai sensi dell'art. 109, comma 5, CCII, avendo votato favorevolmente una sola classe, la prima, delle sei costituite;

visto il provvedimento Collegiale del 21.05.2024 con il quale venivano rilevati profili di inammissibilità del concordato preventivo proposto dalla società Fodesa s.r.l. e veniva fissata l'udienza dinanzi al Giudice relatore;

Firmato Da: SALVATORE DI LONARDO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1bc134b4f0144aa9efc143fb8c6d7514
Firmato Da: MARIA TROISI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 6351fdc1babd8ae7d2fd4662d39bcf80

viste le integrazioni depositate dalla società debitrice in data 04.07.2024, con le quali è stata chiesta l'archiviazione del procedimento di revoca del concordato e l'omologazione forzosa dello stesso ai sensi dell'art. 112, comma 2, CCII;

letta la relazione del commissario giudiziale del 05.09.2024;

rilevato che con provvedimento del 02.10.2024 il Collegio rilevava che i profili di inammissibilità evidenziati in precedenza risultavano superati dall'integrazione della proposta e, ritenendo non sussistenti i presupposti per la revoca dell'apertura del concordato proposto, stabiliva nuove date per l'espressione del voto dal 02.12.2024 al 24.01.2025;

vista la relazione del Commissario Gudiziale ex art. 110 CCII, depositata all'esito delle votazioni;

rilevato che, nella seconda votazione, hanno espresso voto favorevole quattordici creditori appartenenti alla Classe 1, ossia quella dei lavoratori, e un solo creditore appartenente alla Classe 6, mentre hanno espresso voto contrario sei creditori appartenenti alle Classi 1,3, 5 e 6; la proposta ha, pertanto, conseguito la maggioranza soltanto nella Classe 1, senza raggiungerla nelle altre cinque classi;

rilevato che con provvedimento del 23.04.2025 veniva fissata l'udienza del 27.06.2025 in merito alla richiesta della società ricorrente di applicazione dell'art. 112 co. 2 CCII;

rilevato che formulavano opposizioni il sig. Amedeo Di Paolo, Siena NPL 2018 s.r.l. e Agenzia delle Entrate;

rilevato che, alla luce del parere favorevole all'omologazione espresso dal Commissario Giudiziale, delle opposizioni proposte alla domanda di omologazione del concordato e della relativa relazione del Commissario, con provvedimento del 06.10.2025 veniva disposta una CTU per la stima del complesso aziendale della debitrice oggetto di affitto d'azienda, comprensiva del calcolo del valore di avviamento e della valutazione della coerenza della stima posta a base della proposta;

vista la relazione di CTu depositata in data 09.01.2026 dal dott. Angelo Sguazzo, nella quale si concludeva per la " coerenza della stima posta a base della proposta con i fondamenti economici, con le attuali condizioni di mercato e con le criticità presenti";

Firmato Da: SALVATORE DI LONARDO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1bc134b4f0144aa9efc143fb8c6d7514
Firmato Da: MARIA TROISI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 6351fdc1babd8ae7d2fd4662d39bcf80

tenuto conto del parere finale favorevole espresso dal Commissario Giudiziale all'omologazione ex art. 112, secondo comma, CCII e della sua relazione in merito alle opposizioni proposte;

considerato, inoltre, che si è costituita Guber Banca S.p.A., quale mandataria senza rappresentanza di Consar S.p.A., cessionaria dei diritti di Siena NPL 2018 s.r.l., formulando le seguenti conclusioni: " non si oppone a che il proprio credito verso la FODESA, per sorta capitale, ai soli fini del voto ed esclusivamente nell'ambito della presente procedura concordataria, sia considerato di euro 1.879.173,00, importo quantificato dal Commissario Giudiziale nella relazione di chiarimenti depositata a seguito delle note ex art. 107 CCII inviate dalla Siena NPL 2018 s.r.l. il 21 marzo 2024; rinuncia, altresì, alla partecipazione al fondo previsto dalla ricorrente con l'integrazione di cui alla dichiarazione di impegno del 2 aprile 2024";

sentite le parti all'udienza collegiale del 16.06.2026, a seguito di modifica della composizione del Collegio, e sciogliendo la riserva assunta;

OSSERVA

In via preliminare, il Tribunale rileva la correttezza formale e sostanziale della procedura.

Il concordato proposto si configura in continuità aziendale indiretta ai sensi dell'art. 84, comma 2, CCII. La società debitrice ha previsto di reperire il fabbisogno concordatario mediante l'acquisizione del proprio capitale sociale da parte di Immobiliare Marinelli s.r.l., già proprietaria dell'immobile nel quale si svolge l'attività d'impresa. Quest'ultima apporterà risorse finanziarie sotto forma di capitale sociale, da versare previa deliberazione dell'aumento di capitale, per euro 375.000,00. Il piano prevede altresì un contratto di affitto d'azienda con Hotel dei Principati s.r.l. e la destinazione ai creditori dei canoni relativi a cinque anni, stimati in euro 75.000,00. Immobiliare Marinelli s.r.l. si è impegnata a consentire che tale somma sia destinata al soddisfacimento dei creditori concordatari mediante versamento anticipato in un'unica soluzione.

L'attivo concordatario offerto con il piano e distribuibile alla massa dei creditori ammontava, pertanto, a euro 450.000,00, di cui euro 375.000,00 a titolo di conferimento di conferimento di capitale ed euro 75.000,00 derivanti dai canoni di affitto d'azienda, da versarsi anticipatamente da parte dell'assuntore.

Firmato Da: SALVATORE DI LONARDO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1bc134b4f0144aa9efc143fb8c6d7514
Firmato Da: MARIA TROISI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 6351fdc1babd8ae7d2fd4662d39bcf80

Nell'integrazione al piano, la società ricorrente, tenuto conto delle osservazioni formulate dai creditori Siena NPL 2018 srl e Di Paolo Amedeo, ha previsto un fondo rischi di euro 50.000,00, da apportare da parte dell'assuntore Immobiliare Marinelli s.r.l. in forza della dichiarazione di impegno del 02.04.2024. Il fondo è destinato a coprire il rischio connesso all'accertamento dei crediti vantati dal dipendente Amedeo Di Paolo e dei crediti derivanti dai rapporti MPS nella maggior misura indicata dai predetti creditori ed è stato ritenuto adeguato allo scopo. Tale apporto economico, come evidenziato dal Commissario Giudiziale, deve qualificarsi come finanza esterna liberamente distribuibile, in quanto eccedente sia il valore di liquidazione dell'impresa sia quello derivante dalla continuità aziendale. Il professionista Indipendente ha inoltre attestato la congruità del fondo rischi e la capacità economica dell'assuntore di sostenere il maggior impegno.

Pertanto l'attivo concordatario, successivamente all'integrazione del piano, è pari all'importo complessivo di euro 500.000,00.

Il Collegio ritiene che il piano non sia manifestamente inidoneo a soddisfare i creditori e ad assicurare la conservazione dei valori aziendali.

Il Commissario Giudiziale ha dichiarato che la proposta integrativa non altera l'ordine delle cause legittime di prelazione né modifica le percentuali di soddisfacimento dei crediti prededucibili, privilegiati e compresi nelle singole classi; ha, pertanto, ritenuto la proposta migliorativa sia rispetto all'ipotesi liquidatoria sia rispetto alla formulazione concordataria originaria.

La continuità risulta assicurata dalla stipulazione del contratto di affitto d'azienda con Hotel Dei Principati s.r.l.

La proposta contempla il pagamento integrale dei crediti prededucibili, il soddisfacimento dei crediti dei lavoratori nella misura del 76,52 %, e quello dei crediti chirografari, comprese le quote degradate dei crediti dei lavoratori, nella misura del 3,71 %.

Dall'esito della seconda votazione emerge che la maggioranza è stata raggiunta nella sola Classe 1, composta dai dipendenti titolari del privilegio di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., mentre non è stata raggiunta nelle altre cinque classi.

Non essendo stato raggiunto il requisito della maggioranza delle classi previsto dall'art. 109, comma 5, CCII per l'approvazione ordinaria, la società

Firmato Da: SALVATORE DI LONARDO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1bc134b4f0144aa9efc143fb8c6d7514
Firmato Da: MARIA TROISI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 6351fdc1babd8ae7d2fd4662d39bcf80

ricorrente ha ritualmente chiesto l'omologazione forzosa ai sensi dell'art. 112, comma 2, CCII.

Il Commissario Giudiziale, a seguito delle integrazioni apportate dalla società ricorrente al piano, ha confermato la congruità delle integrazioni e l'assenza di cause ostative all'omologazione.

In merito alle opposizioni proposte.

Sull'opposizione del sig. Amedeo Di Paolo: l'opponente deduce che il soddisfacimento del proprio credito non sarebbe adeguatamente garantito dalla previsione del fondo rischi contemplato dal piano, atteso che la debitrice continua a contestare nel merito la sussistenza del credito nella misura rivendicata. L'eccezione non è condivisibile. Come evidenziato dal Commissario Giudiziale, la contestazione involge l'accertamento del credito in sede ordinaria e non incide sulla fattibilità né sulla legittimità della proposta concordataria. Nell'ambito del concordato preventivo non opera infatti un procedimento di verifica concorsuale dei crediti assimilabile a quello previsto nella liquidazione giudiziale; il debitore è tenuto ad indicare anche i crediti contestati o sub iudice, predisponendo le risorse occorrenti per il loro eventuale soddisfacimento ove accertati. Nella specie, il piano contempla uno specifico fondo rischi destinato a coprire l'eventuale maggiore credito vantato dall'opponente e, inoltre, ai fini della formazione delle maggioranze, è stato considerato il credito nella misura maggiore rivendicata dal medesimo. Il meccanismo predisposto dalla proponente appare pertanto idoneo a salvaguardare le ragioni del creditore senza pregiudicare l'equilibrio della proposta. Quanto alle ulteriori allegazioni concernenti pretese maturate negli anni successivi al deposito della domanda di accesso alla procedura, correttamente il Commissario ha osservato che esse riguardano eventuali poste creditorie sorte successivamente all'apertura della procedura e, pertanto, estranee al perimetro del concorso.

Sull'opposizione di SIENA NPL 2018 S.r.l.: le censure formulate dalla creditrice riguardano la quantificazione del credito, la determinazione del fondo rischi e il trattamento delle somme connesse alle indennità di occupazione e alle garanzie personali. Anche tali doglianze non meritano accoglimento. Dalla documentazione esaminata dal Commissario emerge che

Firmato Da: SALVATORE DI LONARDO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1bc134b4f0144aa9efc143fb8c6d7514
Firmato Da: MARIA TROISI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 6351fdc1babd8ae7d2fd4662d39bcf80

la proponente, nel rideterminare il piano concordatario, ha assunto come riferimento il credito vantato da SIENA NPL 2018 S.r.l. nella sua maggiore consistenza dichiarata, predisponendo un fondo rischi destinato a fronteggiare l'eventuale accertamento del credito nella misura più elevata prospettata dalla creditrice medesima. Nella relazione il Commissario evidenzia inoltre che la quantificazione del fondo tiene conto delle somme già recuperate o recuperabili attraverso le procedure esecutive pendenti, nonché dei crediti già considerati in altre classi del piano. Il Commissario ha altresì verificato la capienza del fondo e la congruità delle risorse accantonate rispetto all'ipotesi più sfavorevole per la debitrice. Parimenti infondate risultano le contestazioni concernenti gli effetti delle azioni intraprese nei confronti dei garanti personali. Correttamente è stato evidenziato che l'attivo eventualmente ricavabile dall'escussione delle garanzie personali può incidere sulla consistenza del credito verso il debitore principale e che, in ogni caso, la proposta concordataria non produce effetti liberatori nei confronti dei fideiussori. Neppure possono essere condivise le doglianze relative alle indennità di occupazione e alla loro pretesa qualificazione come surplus riservato alla creditrice opponente. Sul punto appare convincente la ricostruzione operata dal Commissario, il quale ha chiarito che il valore da continuità deriva dai flussi individuati nel piano ed è ripartito secondo i criteri imposti dagli artt. 84 e 112 CCII. Va inoltre ribadito che si è costituita Guber Banca S.p.A., quale mandataria senza rappresentanza di Consar S.p.A., cessionaria dei diritti di Siena NPL 2018 s.r.l., formulando le seguenti conclusioni: " non si oppone a che il proprio credito verso la FODESA per sorta capitale, ai soli fini del voto, ed esclusivamente nell'ambito della presente procedura concordataria, sia considerato di euro 1.879.173,00, pari a quello quantificato dal Commissario Giudiziale nella relazione di chiarimenti depositata a seguito delle note ex art. 107 CCII, inviata dalla Siena NPL 2018 s.r.l. il 21 marzo 2024; Rinuncia, altresì, alla partecipazione al fondo previsto dalla ricorrente con l'integrazione di cui alla dichiarazione di impegno del 2 aprile 2024";

Sull'opposizione dell'Agenzia delle Entrate: l'Agenzia delle Entrate contesta, anzitutto, la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 112, comma 2, lett. d), CCII, sostenendo che la classe favorevole dei lavoratori non potrebbe essere considerata rilevante ai fini della ristrutturazione trasversale. L'assunto

Firmato Da: SALVATORE DI LONARDO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1bc134b4f0144aa9efc143fb8c6d7514
Firmato Da: MARIA TROISI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 6351fdc1babd8ae7d2fd4662d39bcf80

non persuade. Come evidenziato dal Commissario Giudiziale, la classe dei lavoratori dipendenti è composta da creditori ai quali è offerta una soddisfazione non integrale e che, applicando l'ordine delle cause legittime di prelazione anche al valore eccedente quello di liquidazione, riceverebbero comunque una distribuzione. Risulta pertanto integrato il requisito previsto dall'art. 112, comma 2, lett. d), secondo periodo, CCII. La classe è, infatti, interessata alla ristrutturazione, perché capiente secondo la distribuzione virtuale fondata sulla priorità assoluta, ed è destinataria di un trattamento non integrale nella proposta. Quanto alla dedotta non convenienza, il Collegio osserva che le prospettazioni dell'opponente si fondano su mere ipotesi circa una possibile gestione profittevole dell'attività alberghiera in sede liquidatoria. Dagli atti emerge, tuttavia, che la società debitrice non è proprietaria dell'immobile alberghiero, già trasferito a terzi nell'ambito della procedura esecutiva, né dispone della struttura in forza di un titolo che ne consentirebbe l'utilizzazione in caso di apertura della liquidazione giudiziale. Gli scenari prospettati dall'opponente non trovano, quindi, adeguato riscontro negli atti e non dimostrano la concreta possibilità di conseguire una maggiore utilità nella liquidazione giudiziale.

In definitiva, le opposizioni esaminate non evidenziano violazioni delle norme inderogabili che regolano il concordato preventivo, né consentono di escludere la fattibilità del piano, la correttezza della formazione delle classi, la convenienza del trattamento riservato ai creditori dissenzienti o la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 112, comma 2, CCII. Le argomentazioni svolte dal Commissario Giudiziale appaiono condivisibili e trovano puntuale riscontro nella documentazione acquisita agli atti, sicché le opposizioni devono essere integralmente respinte, permanendo tutti i requisiti per l'omologazione della proposta concordataria mediante ristrutturazione trasversale.

Il Collegio deve, quindi, verificare la sussistenza congiunta delle condizioni previste dall'art. 112, comma 2, CCII per l'omologazione mediante ristrutturazione trasversale. Trova applicazione la disposizione nel testo risultante dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, entrato in vigore il 28 settembre 2024 e applicabile alle procedure pendenti ai sensi dell'art. 56, comma 4, del medesimo decreto. La norma distingue il valore di liquidazione,

Firmato Da: SALVATORE DI LONARDO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1bc134b4f0144aa9efc143fb8c6d7514
Firmato Da: MARIA TROISI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 6351fdc1babd8ae7d2fd4662d39bcf80

da distribuire nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, dal valore eccedente quello di liquidazione, distribuibile secondo la priorità relativa, e richiede altresì che nessun creditore riceva più del proprio credito e che la proposta abbia ottenuto l'adesione qualificata prevista dalla lettera d).

Requisito di cui all'art. 112 comma 2 lett. a):

Il Commissario Giudiziale ha attestato che, sulla base delle componenti dell'attivo ritraibile nella liquidazione giudiziale, la proposta destina il valore di liquidazione secondo la graduazione delle cause legittime di prelazione. Tale valore, stimato dall'esperto nominato ai sensi dell'art 84, comma 5 CCII, in euro 67.594,00, comprende beni mobili strumentali per euro 22.718,00, crediti verso clienti e altri crediti ritenuti esigibili per euro 10.897,00, canoni di affitto del ramo d'azienda maturati e scaduti per euro 5.000,00 e disponibilità liquide per euro 28.979,00. Il Commissario non ha rilevato elementi idonei a infirmare la stima, considerato che i beni liquidabili consistono in arredi già in uso nella struttura alberghiera, non più appartenente a Fodesa s.r.l., e hanno già formato oggetto di plurimi tentativi di vendita rimasti senza esito. Le risorse così individuate sono destinate, secondo il rango, alle spese di giustizia ed agli crediti prededucibili, compresi i compensi dei professionisti della procedura. Anche l'eventuale valore dell'avviamento riconducibile al valore di liquidazione sarebbe distribuito nel rispetto della medesima graduazione.

Deve pertanto ritenersi, conformemente alle valutazioni del Commissario Giudiziale, integrata la condizione di cui all'art. 112, comma 2, lett. a) CCII, poichè il valore di liquidazione, come definito dall'art. 87, comma 1, lett c) CCII, è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione.

Requisito di cui all'art. 112 comma 2 lett. b):

Il valore eccedente quello di liquidazione generato dalla continuità aziendale indiretta è indicato nel piano in euro 186.635,00 ed è costituito dal maggior valore delle attrezzature e dall'avviamento in prospettiva di continuità, nonchè dai flussi dei canoni di affitto d'azienda del primo quinquennio, che Immobiliare Marinelli s.r.l. si è impegnata ad anticipare a beneficio dei creditori concordatari.

Firmato Da: SALVATORE DI LONARDO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1bc134b4f0144aa9efc143fb8c6d7514
Firmato Da: MARIA TROISI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 6351fdc1babd8ae7d2fd4662d39bcf80

A ciò si aggiungono euro 195.771,00 di finanza esterna e l'ulteriore apporto di euro 50.000,00 destinato al fondo rischi, risorse non comprese nel valore di liquidazione né in quello generato dalla continuità e, pertanto, liberamente distribuibili nei limiti indicati dal piano.

Il piano destina il valore prodotto dalla continuità, dopo il pagamento delle prededuzioni e delle spese di procedura, ai lavoratori titolari del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c., il cui credito complessivo è superiore a tale valore; la quota incapiente è degradata al chirografo. La finanza esterna è invece destinata agli altri creditori, compresi i chirografari e le quote degradate, secondo il trattamento uniforme previsto per le rispettive classi.

La distinzione tra valore di liquidazione, valore eccedente generato dalla continuità e finanza esterna è coerente con l'art. 84, comma 6, CCII. In particolare, la distribuzione del surplus di continuità rispetta la regola della priorità relativa: le classi dissenzienti ricevono un trattamento almeno pari a quello delle classi del medesimo grado e più favorevole di quello riservato alle classi di grado inferiore. La diversa destinazione della finanza esterna non altera tale verifica, trattandosi di risorse aggiuntive non ricomprese nel patrimonio del debitore.

Deve , quindi, ritenersi integrata anche la condizione di cui all'art. 112, comma 2, lettera b), CCII, poiché il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito nel rispetto della priorità relativa e il trattamento delle classi dissenzienti è almeno pari a quello delle classi di pari grado e più favorevole rispetto a quello riservato alle classi subordinate.

Deve ritenersi parimenti soddisfatta la condizione di cui all'art. **112, comma 2, lett. c)**, CCII non essendo previsto che alcun creditore riceva, per effetto del piano, un valore superiore all'ammontare del proprio credito.

Requisito di cui all'art. 112 comma 2 lett. d):

Quanto alla lettera d), la disposizione contempla due fattispecie alternative. La prima richiede l'approvazione della maggioranza delle classi, , purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione. La seconda, applicabile quando tale maggioranza non sia stata raggiunta, consente l'omologazione se la proposta è stata approvata da almeno una classe composta da creditori che sarebbero soddisfatti, anche solo in parte, applicando la graduazione delle cause legittime di prelazione e delle

Firmato Da: SALVATORE DI LONARDO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1bc134b4f0144aa9efc143fb8c6d7514
Firmato Da: MARIA TROISI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 6351fdc1babd8ae7d2fd4662d39bcf80

postergazioni anche al valore eccedente quello di liquidazione e ai quali la proposta offra una soddisfazione non integrale.

Nel caso in esame non ricorre la prima fattispecie, poiché la proposta è stata approvata soltanto dalla Classe 1 su sei classi costituite. La presenza in tale classe di crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751 bis, n.1, c.c. non è dunque, di per sé, decisiva: il requisito della classe prelatizia opera soltanto quando sia stata raggiunta la maggioranza delle classi. Occorre invece verificare i due presupposti propri della seconda fattispecie, vale a dire la capienza, totale o parziale, della classe approvante in una distribuzione virtuale dell'intero valore secondo la priorità assoluta e la non integralità del trattamento offerto dal piano.

La nozione rilevante non è quella di classe "svantaggiata" in ragione del mero scarto tra il valore nominale del credito e la percentuale concordataria. La lettera d), nel testo vigente, richiede piuttosto una lasse effettivamente interessata alla ristrutturazione, ossia in the money: una classe che riceverebbe una distribuzione, integrale o parziale, se il valore di liquidazione e quello eccedente fossero attribuiti secondo la graduazione legale. A tale requisito deve aggiungersi la previsione, nella proposta concreta, di una soddisfazione non integrale, che esclude la rilevanza del voto di classi interamente soddisfatte.

La Classe 1 supera entrambi i test. In primo luogo, applicando la priorità assoluta anche al valore eccedente quello di liquidazione, i lavoratori, collocati al primo grado utile dopo le prededuzioni, riceverebbero una distribuzione e assorbirebbero il valore disponibile prima delle classi subordinate; la classe è pertanto in the money. In secondo luogo, il piano offre ai lavoratori una soddisfazione pari al 76,52 % dei crediti ammessi, dunque non integrale. Il consenso espresso da tale classe costituisce perciò l'adesione qualificata richiesta dall'art. 112, comma 2, lett. d), secondo periodo, CCII. La circostanza che il trattamento concordatario risulti migliorativo rispetto alla liquidazione non contraddice tale conclusione: il confronto con l'alternativa liquidatorio attiene al giudizio di convenienza e non trasforma la classe in "svantaggiata"; ciò che rileva, ai fini della lettera d), è che essa sia capiente nella distribuzione virtuale secondo la priorità assoluta e non integralmente soddisfatta dalla proposta.

Firmato Da: SALVATORE DI LONARDO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1bc134b4f0144aa9efc143fb8c6d7514
Firmato Da: MARIA TROISI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 6351fdc1babd8ae7d2fd4662d39bcf80

Il dissenso dell'Agenzia delle Entrate non impedisce l'omologazione. Ai sensi dell'art. 88, comma 4, CCII il Tribunale può superare la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria quando il trattamento proposto non sia deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria. Nel caso concreto, sulla base delle valutazioni del Commissario Giudiziale e della stima dell'attivo liquidabile, le risorse della liquidazione sarebbero assorbite dalle spese prededucibili e dai crediti dei lavoratori, assistiti da privilegio di grado anteriore, sicchè il credito erariale non conseguirebbe un'utilità maggiore. Il trattamento offerto dal concordato è pertanto almeno equivalente e, per quanto emerge dagli atti, migliorativo rispetto alla liquidazione giudiziale; l'opposizione dell'Agenzia deve conseguentemente essere respinta anche sotto tale profilo.

La mancata adesione dell'Erario, superata ai soli fini dell'omologazione nei limiti dell'art. 88, comma 4, CCII, non è computata come voto favorevole per integrare la condizione di cui all'art. 112, comma 2, lett. d) CCII. Tale condizione è qui autonomamente soddisfatta dal voto espresso dalla Classe 1, unica classe negoziale approvante, in the money e destinataria di un pagamento non integrale.

Risultano, quindi, congiuntamente accertate le condizioni di cui all'art. 112, comma 2, lett. a), b), c) e d), CCII: il valore di liquidazione è distribuito secondo la priorità assoluta; il surplus di continuità rispetta la priorità relativa; nessun creditore riceve più del proprio credito; la proposta è stata approvata da una classe in the money alla quale è offerta una soddisfazione non integrale. E' inoltre rispettato il limite di convenienza di cui all'art. 112, comma 3, CCII e il dissenso erariale è superabile ai sensi dell'art. 88, comma 4, CCII.

Il concordato proposto da Fodesa s.r.l. può pertanto essere omologato, con estensione dei suoi effetti alle classi dissenzienti.

P. Q. M.

Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 48 e 112 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza,

OMOLOGA

il concordato preventivo in continuità aziendale indiretta proposto da Fodesa s.r.l. con sede legale in Baronissi (SA) via Salvatore Allende n. 88B (cf

Firmato Da: SALVATORE DI LONARDO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1bc134b4f0144aa9efc143fb8c6d7514
Firmato Da: MARIA TROISI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 6351fdc1babd8ae7d2fd4662d39bcf80

03409390659), nei termini della proposta e del piano da ultimo modificati e integrati;

DISPONE

che l'esecuzione del concordato abbia luogo secondo le modalità, i tempi e le condizioni stabilite nel piano omologato, sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale;

DICHIARA

chiusa la procedura ai sensi dell'art. 113 cc.ii.

MANDA

la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e al Commissario Giudiziale, nonché per gli adempimenti pubblicitari e di iscrizione presso il Registro delle Imprese previsti dalla legge.

Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 30.06.2026.

Il Giudice Estensore

Dott.ssa Maria Troisi

Il Presidente

Dott. Salvatore Di Lonardo

Firmato Da: SALVATORE DI LONARDO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1bc134b4f0144aa9efc143fb8c6d7514
Firmato Da: MARIA TROISI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 6351fdc1babd8ae7d2fd4662d39bcf80